

Tribunale Ordinario di Torino

**Art. 743 Codice di Procedura Civile. Copia degli atti.**

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714, 2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo [c.c. 2673; c.p.c. 57, 58].

La copia d'un testamento pubblico [c.c. 603] non può essere spedita durante la vita del testatore tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

**Art. 744 Codice di Procedura Civile. Copie o estratti da pubblici registri.**

I cancellieri [c.p.c. 57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti [c.c. 2714], sotto pena dei danni e delle spese.

**Art. 745 Codice di Procedura Civile. Rifiuto o ritardo nel rilascio.**

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace , [al pretore, o] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni .

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente[, il pretore] o il giudice di pace provvede con decreto [c.p.c. 135], sentito il pubblico ufficiale.